

**CONFERENZA DISTRETTUALE
SULLA RIFORMA "CARTABIA" IN MATERIA DI FAMIGLIA**

**PROTOCOLLO
PER LA DISCIPLINA E LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE SPESE STRAORDINARIE
NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA**

Il Presidente della Corte d'Appello di Ancona,
i Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino),
i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino,
il Presidente dell'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi delle Marche,
i presidenti e coordinatori delle associazioni AIAF, AML, Camera Minorile, CAMMINO, ONDIF, Avvocatura e Famiglia, della regione Marche,
il prof. Romolo Donzelli, Ordinario di diritto processuale civile, Università degli Studi di Macerata,

convengono quanto segue.

La finalità del presente protocollo è quella di uniformare a livello distrettuale, nei diversi Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Ancona, le prassi e i criteri di determinazione delle spese straordinarie nell'ambito delle cause familiari.

La comune prospettiva è quella di fornire uno strumento utile e concreto al fine di favorire accordi e soluzioni condivise, così riducendo in via preventiva il contenzioso fra i genitori.

La elaborazione e la redazione del presente documento sono state condivise con le associazioni di avvocati familiaristi maggiormente rappresentative presenti nella Regione Marche: AIAF, AML, Avvocatura e Famiglia, Camera Minorile, CAMMINO, ONDIF e con l'Università degli Studi di Macerata.

Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.

Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.

Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.

Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.

Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.

* * *

1. SPESE MEDICHE

Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;

- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.

Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.

2. SPESE SCOLASTICHE:

Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).

Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.

3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI

Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente *ante* disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;

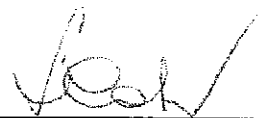
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);

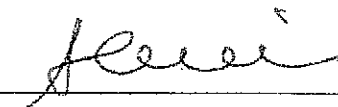
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.

Ancona, 10 luglio 2024

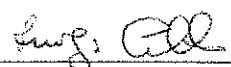
Corte d'Appello di Ancona
Presidente dott. Luigi Catelli



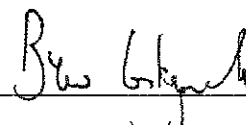
Tribunale di Ancona
dott.ssa Silvia Corinaldesi, su delega del Presidente



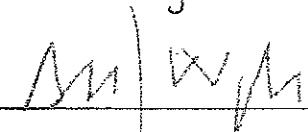
Tribunale di Ascoli Piceno
Presidente dott. Luigi Cirillo



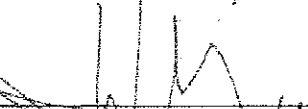
Tribunale di Fermo
Presidente dott. Bruno Castagnoli



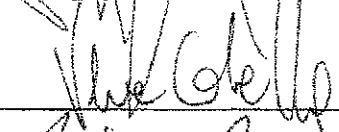
Tribunale di Macerata
dott.ssa Anna Wegher, su delega del Presidente



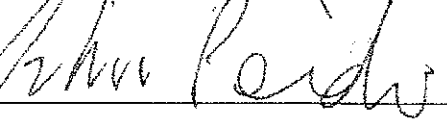
Tribunale di Pesaro
dott. Davide Storti, su delega del Presidente



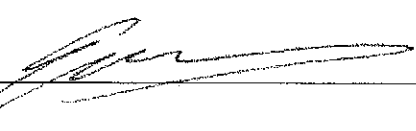
Tribunale di Urbino
dott.ssa Vera Colella, su delega del Presidente f.f.



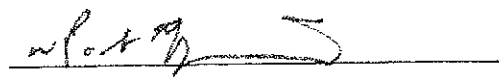
Unione Regionale Forense delle Marche
Presidente avv. Arturo Pardi



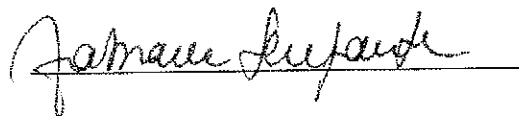
Ordine degli Avvocati di Ancona
Presidente avv. Gianni Marasca



Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno
Presidente avv. Paolo Travaglini

;

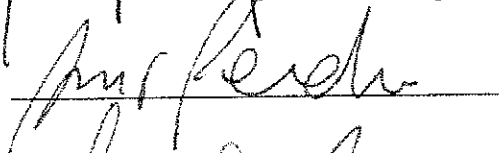
Ordine degli Avvocati di Fermo
Presidente avv. Fabiana Screpante

;

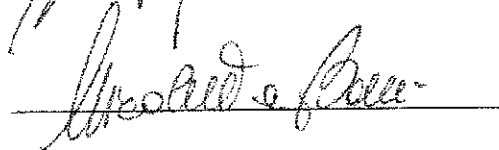
Ordine degli Avvocati di Macerata
avv. Mariagioia Squadroni su delega del Presidente

;

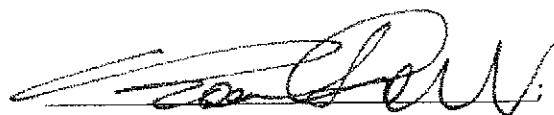
Ordine degli Avvocati di Pesaro
avv. Arturo Pardi

;

Ordine degli Avvocati di Urbino
avv. Nicoletta Bonci su delega del Presidente

;

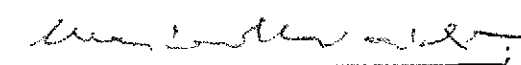
Università degli Studi di Macerata
prof. Romolo Donzelli - ordinario di
Diritto processuale civile

;

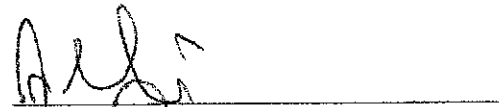
AIAF -Marche
Presidente avv. Marina Guzzini

;

AMI - Sezione Distrettuale Marche
Presidente avv. Massimo Micciché

;

Camera Minorile Dorica di Ancona
Presidente avv. Andrea Nobili

;

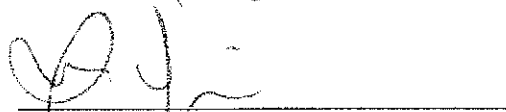
Camera Minorile Picena
Avv. Andrea Nobili su delega del Presidente

;

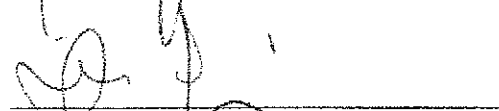
CAMMINO Marche
Presidente avv. Marina Magistrelli

;

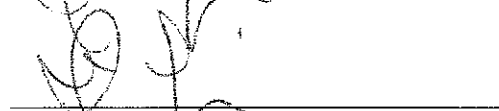
ONDIF Sezione di Ancona
Presidente avv. Daniela Giampieri

;

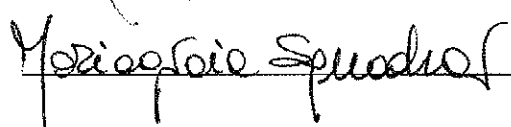
ONDIF Sezione di Ascoli Piceno
Avv. Daniela Giampieri su delega del Presidente

;

ONDIF Sezione di Fermo
Avv. Daniela Giampieri su delega del Presidente

;

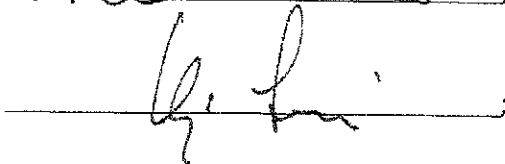
ONDIF Sezione di Macerata
Presidente avv. Mariagioia Squadroni

;

ONDIF Sezione di Pesaro
Presidente avv. Alexandra Tamburini

Avvocatura e Famiglia
Presidente avv. Giancarlo Savi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alexandra Tamburini', written over a horizontal line.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giancarlo Savi', written over a horizontal line.